

VERBALE DI ACCORDO

In data 31 ottobre 2008, in Milano

Tra

Intesa Sanpaolo S.p.A.
SANPAOLO FIDUCIARIA S.p.A
S.I.R.E.F.I.D. S.p.a

e

le organizzazioni sindacali DIRCREDITO-FD, FABI, FIBA/CISL, FISAC/CGIL, UIL CA, SILCEA, SINFUB,
UGL CREDITO

premesso che

- i competenti Organi Statutari hanno deliberato il progetto relativo al riassetto ed alla concentrazione delle attività fiduciarie attraverso la scissione parziale di Sanpaolo Fiduciaria S.p.A. (di seguito SanpaoloFid) a favore di Società Italiana di Revisione e Fiduciaria S.I.R.E.F.I.D. S.p.A. (di seguito Sirefid), nella quale sarà incorporato tutto il personale oggi impiegato in SanpaoloFid. Al termine dell'operazione SanpaoloFid assumerà la denominazione di "Intesa Sanpaolo Trust Company Società Fiduciaria S.p.A." la cui continuità operativa sarà garantita attraverso la definizione di contratti di servizio con Sirefid;
- le suddette Società con lettera del 20.10.2008 – il cui contenuto si intende riportato integralmente – hanno provveduto a fornire alle competenti Organizzazioni Sindacali la comunicazione prevista dalle disposizioni di legge e di contratto vigenti, avviando la relativa procedura;
- su richiesta delle medesime OO.SS.LL è stata attivata la fase di consultazione e contrattazione, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 47 della legge n. 428 del 29 dicembre 1990 così come modificato dal d.Lgs 18/2001, nonché dalle vigenti disposizioni contrattuali, in ordine alle ricadute sulle condizioni di lavoro dei dipendenti interessati, il cui rapporto di lavoro sarà trasferito da Sanpaolo Fiduciaria Spa a S.I.R.E.F.I.D. Spa;
- le Parti medesime, tutto quanto sopra premesso e considerato, nell'incontro odierno - dopo un approfondito esame di tutte le tematiche inerenti all' operazione societaria richiamata in premessa - hanno definito e concluso, ad ogni conseguente effetto, la relativa procedura di legge e di contratto, convenendo la seguente disciplina economico-normativa da applicarsi a tutti i rapporti di lavoro trasferiti in forza dell' operazione societaria medesima a completo superamento di tutte le pregresse discipline aziendali;

si conviene quanto segue

1. la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente verbale.
2. Dalla data di efficacia dell'operazione (1° gennaio 2009), la titolarità dei rapporti di lavoro del personale di SanpaoloFid sarà trasferita, senza soluzione di continuità ai sensi e per gli effetti dell'art. 2112 c.c., in capo a Sirefid alla quale verrà trasferito il TFR maturato alla data del 31.12.2008.
3. Al suddetto personale continueranno ad essere applicate la contrattazione collettiva nazionale vigente per i dipendenti delle aziende di Credito (CCNL 8 dicembre 2007 per le aree professionali e i quadri direttivi e CCNL 10 gennaio 2008 per i dirigenti), e tutte le normative ed i trattamenti aziendali all'attualità in essere presso Sirefid, nel quadro delle specifiche disposizioni del 3° comma dell'art. 2112 codice civile.

SINFUB
G. Agazzi
di Russo

UGL credito
B. Pelli

W
Pelli

FISAC
Pelli

DIRCREDITO
Pelli

FABI SILCEA
Pelli

SILCEA
Pelli

FIBA
Pelli

4. Il personale incorporato conserverà alle dipendenze di Sirefid l'inquadramento acquisito al momento del passaggio e continuerà ad essere adibito alle stesse mansioni o a mansioni equivalenti comunque riconducibili al citato inquadramento, nel rispetto delle professionalità acquisite ed in un'ottica di valorizzazione dei contributi operativi e di conoscenza dei singoli, con salvaguardia delle medesime opportunità di sviluppo professionale e di carriera. Il personale interessato conserverà inoltre lo stesso trattamento economico individuale complessivo nonché l'anzianità di servizio maturata a tutti i fini delle vigenti normative contrattuali nazionali ed aziendali, salvo quanto previsto dal presente accordo.
5. Per quanto riguarda il personale con contratto a tempo parziale, Sirefid manterrà, sino alla scadenza ove prevista, le attuali articolazioni orarie, secondo quanto indicato dai contratti individuali di lavoro.
6. Relativamente alla previdenza complementare, il personale incorporato manterrà l'iscrizione al fondo di provenienza alle stesse condizioni/regole contributive in atto presso SanpaoloFid sia per la quota a carico dell'azienda che per la quota a carico del dipendente.
7. In materia di assistenza sanitaria le parti si danno atto che il personale incorporato manterrà l'iscrizione alla Cassa per l'Assistenza Sanitaria per il Personale del Gruppo Sanpaolo alle condizioni di contribuzione attualmente in atto (sia per la parte a carico del dipendente sia per la parte a carico dell'Azienda).
8. Al personale incorporato sarà riconosciuto, ricorrendone i requisiti ed i presupposti contrattuali, il premio aziendale riferito all'esercizio 2008 per il personale di Sirefid. A tale riguardo le parti convengono che al suddetto personale il premio verrà corrisposto nella misura ed alle condizioni previste dall'accordo di gruppo 16 ottobre 2008.
9. I dipendenti incorporati manterranno alle attuali condizioni gli eventuali mutui e prestiti in essere al momento dell'operazione. Per le agevolazioni successive nonché per quelle di conto corrente si applicheranno le convenzioni vigenti presso Sirefid.
10. Nei confronti del personale interessato restano, all'atto dell'operazione, confermate le attuali piazze di lavoro.

Intesa Sanpaolo S.p.A

Sanpaolo Fiduciaria S.p.A

S.I.R.E.F.I.D. S.p.A

Andrea Marini *Stefano* *Renato Marzari*

DIRCREDITO-FD

FABI

FIBA/CISL

FISAC/CGIL

UIL CA

SILCEA

SINFUB

UGL CREDITO